

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

C O P I A

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA TICINIA ONLUS

Nr. Progr. **21**

Data **30/03/2017**

Seduta NR. **4**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/03/2017 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 30/03/2017 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	N
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	N	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	N
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	N		
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Assenti Giustificati i signori:

D'ALESSANDRO ROSA; D'ELIA PATRIZIA; BORSA CRISTINA; LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA TICINIA ONLUS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione e la proposta del Sindaco – Presidente, in ordine all'approvazione dell'Accordo di Collaborazione tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus;

Rilevato che:

- in data 31.03.2017 scade la proroga della convenzione triennale vigente e che l'Associazione ha manifestato la volontà di continuare a collaborare con il Comune;
- Intercorre tra l'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus, e il Comune una pluriennale e positiva collaborazione nei servizi rivolti alle persone fragili;
- L'Associazione rappresenta sul territorio una significativa presenza di volontariato organizzato;

Dato atto che l'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus, CF n. 93025820155, si è costituita con atto del Notaio Vincenzo Pessina di Rho in data 21.12.2005 n. di repertorio 10926, e risulta regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato;

Vista la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede all'art. 1 comma 5 che anche le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale concorrano insieme all'Ente Pubblico alla realizzazione di servizi ed interventi;

Vista la Legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato", che prevede la partecipazione attiva delle Associazioni Volontarie, a fianco delle Istituzioni, nella risposta ai bisogni di rilevanza sanitaria e sociale;

Vista l'allegata proposta di collaborazione che a fronte dell'attività svolta dall'associazione a favore della popolazione prevede la concessione alla medesima da parte del Comune dei seguenti benefici:

- concessione in comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà comunale e degli spazi esterni, posti nell'edificio di via XXV Aprile, n.8 meglio identificati nell'allegata planimetria, che vengono destinati dall'Associazione a propria sede operativa;
- riconoscimento all'associazione di un rimborso spese annuo nella misura massima di € 16.500,00 ;
- esenzione dal pagamento dei consumi di energia elettrica e riscaldamento relativi alla sede, come previsto dal "Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili comunali";

Visti gli articoli 7 e 14 del sopracitato Regolamento, ai sensi dei quali:

- è possibile concedere in uso gratuito locali comunali quando previsto espressamente da leggi;

- alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi albi ed elenchi, è possibile abbattere il costo delle utenze nella misura massima del 100% dell'ammontare complessivo, laddove sia riscontrata una particolare finalità sociale;

Visto l'art.32, 8° comma della legge n 724/1994 ai sensi del quale i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai Comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali;

Richiamato l'art.32 della legge n.383/2000 ai sensi del quale "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali"

Richiamato lo Statuto Comunale, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2 "il Comune assicura la partecipazione dei membri singoli o associati della collettività locale, rimuovendo gli ostacoli economici ed organizzativi che possono impedire tale partecipazione;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati ;

Considerato che l'esenzione dal pagamento del canone di concessione dei locali e delle utenze, sulla base delle stime compiute dall'Area demanio e patrimonio immobiliare, comporta una valorizzazione di € 5.904,64 per il canone e di € 2.864,00 per le spese, cosicché il sostegno economico all'Associazione, comprensivo del rimborso spese, di fatto ammonterà annualmente ad € 25.268,64;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Socio – Culturale espresso il 20.03.2017;

Dato atto che la spesa per la concessione del contributo è prevista nel bilancio pluriennale 2017/2018 al cap. 10454/292 codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.02.05.99 Missione 12 Programma 5

Ritenuto di approvare l'accordo di collaborazione come contenuto nell'allegato schema;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 42,2° lett. i) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona e quello favorevole dal punto di vista contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, che si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato "Accordo di collaborazione tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus per la promozione ed il sostegno di iniziative a favore di cittadini in stato di fragilità sanitaria e sociale";
2. di impegnare, ai sensi dell'art.183. 6° comma lett.a) del d.lgs nr.267/2000, nel bilancio pluriennale per le annualità 2017 – 2018 - 2019 al cap.10454/292 codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.02.05.99 Missione 12 Programma 5, la spesa annuale di € 16.500,00 come misura massima del rimborso spese annuo dovuto all'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus;
3. di dare atto che per effetto del contributo di cui al precedente punto 3 e delle agevolazioni nell'utilizzo degli immobili comunali indicate in premessa, l'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus risulta destinataria di un vantaggio economico comunale diretto e indiretto pari a complessivi € 25.268,64.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 30/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO, lì 22/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

***** COPIA *****

Numero Delibera **21** del **30/03/2017**

OGGETTO

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA TICINIA ONLUS

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/03/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to PAOLA BOTTAZZI

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Data 22/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Accordo di collaborazione

tra il

Comune di Busto Garolfo

e l'Associazione

Croce Azzurra Ticinia Onlus

per la promozione ed il sostegno di iniziative a favore di cittadini

in stato di fragilità sanitaria e sociale

L'anno 2017, il giorno ... del mese di tra il Comune di Busto Garolfo (MI), P.zza Diaz,1 20020 Busto Garolfo C.F. 00873100150, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi nata a Milano il 22.6.1977 , nominata con Decreto Sindacale n. 2 del 10/01/2011, esecutivo ai sensi di Legge e l'Associazione Croce Azzurra Ticinia onlus con sede in Largo Sandro Pertini, 2 20010 Inveruno C. F. 93025820155, nella persona del suo presidente pro-tempore Sig. Giorgio Colombo nato a Legnano il 13.07.1946

PREMESSO che:

- l'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus è una realtà associativa operativa sul territorio comunale dal 2005, che rappresenta una significativa presenza di volontariato organizzato, con i requisiti di cui alla Legge n. 266 del 1991: in questi anni ha collaborato proficuamente con il Comune di Busto Garolfo attraverso le proprie attività statutarie a favore della cittadinanza con bisogni sanitari e sociali;
- in particolare l'associazione nel territorio del Comune di Busto Garolfo si prende cura di accompagnare presso le strutture di cura, riabilitazione e degenza sanitarie, sociosanitarie e sociali, le persone con problematiche sanitarie e sociali;
- il Comune, mirando allo sviluppo della propria popolazione (art.3, d.lgs nr.267/2000), è interessato all'affermazione dei predetti valori e per tale motivo intende favorire e sostenere l'azione sociale svolta dall'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus;

CONSIDERATO che:

- l'art.119 della Costituzione riconosce e favorisce l'azione sussidiaria svolta dalle formazioni sociali nel territorio;
- la legge 266/91 "Legge Quadro sul volontariato" favorisce forme di collaborazione tra gli enti pubblici con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della Legge Quadro.

- l'art.3,ultimo comma del d.lgs 267/2000, prevede che i Comuni esercitino le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art.32 della legge n.383/2000 che dispone che "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, ai sensi dell'art.43 della legge n.449/1997, concludono il presente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Busto Garolfo, riconoscendo nell'attività svolta dall'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus il comune intento di promozione della persona umana, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato sopra richiamate, ne sostiene le azioni ed in special modo quelle dirette ad agevolare l'accesso delle persone con fragilità sanitaria e sociale ai presidi socio-sanitari posti in territorio comunale e fuori dal Comune con il loro trasporto con autoveicoli della stessa Associazione.

A tal fine il Comune:

1. concede in comodato d'uso all'Associazione i locali di proprietà comunale e gli spazi esterni, posti nell'edificio di via XXV Aprile, meglio identificati nell'allegata planimetria, che vengono destinati dall'Associazione a propria sede operativa.
Faranno carico all'associazione, per l'uso dei predetti locali e degli spazi esterni, le sole spese di manutenzione ordinaria e il pagamento della Tari se ed in quanto dovuta.
2. s'impegna a rimuovere, per quanto in suo potere e compatibilmente con le risorse a sua disposizione, gli ostacoli organizzativi e/o economici che impediscono l'accesso dei propri cittadini alle iniziative dell'Associazione;
3. pubblicherà sul sito telematico comunale le iniziative d'interesse per la generalità della popolazione;
4. s'impegna, a seguito di verifica della rendicontazione prodotta dall'Associazione ogni anno entro il 31 maggio, a riconoscere un rimborso spese annuo, preventivato nella misura massima di € 16.500,00, a parziale copertura delle spese sostenute dall'Associazione.

l'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus, s'impegna:

1. a far accedere alle iniziative chiunque vi abbia interesse, senza alcuna discriminazione di sorta, fermo restando per i partecipanti il rispetto delle regole e finalità proprie dell'iniziativa svolta;
2. a relazionare annualmente al Comune l'attività effettivamente svolta, e rendicontare, a norma di legge, le spese sostenute nell'anno precedente, entro il 31 maggio di ogni anno;
3. a collaborare con il Comune, quando richiesto, nello svolgimento di iniziative dal medesimo organizzate o patrocinate, purchè coerenti con le attività e le priorità statutarie dell'Associazione;
4. a consentire al Comune di verificare la correttezza e l'assenza di discriminazioni nello svolgimento dell'attività dell'Associazione rivolta alla popolazione di Busto Garolfo;

Il presente accordo è valido dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2019.

Per l'ASSOCIAZIONE:
Il Presidente
Giorgio Colombo

Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
La Responsabile dell'Area Promozione della Persona
Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi

